

## Sommaro

## I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità

Regolamento (CE) n. 1485/2006 della Commissione, del 9 ottobre 2006, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli 1

- ★ **Regolamento (CE) n. 1486/2006 della Commissione, del 5 ottobre 2006, che modifica il regolamento (CE) n. 2368/2002 del Consiglio relativo all'attuazione del sistema di certificazione del processo di Kimberley per il commercio internazionale di diamanti grezzi** ..... 3
- ★ **Regolamento (CE) n. 1487/2006 della Commissione, del 9 ottobre 2006, che modifica il regolamento (CEE) n. 2921/90 per quanto concerne l'importo degli aiuti per il latte scremato destinato alla fabbricazione di caseina e di caseinati** ..... 8
- ★ **Regolamento (CE) n. 1488/2006 della Commissione, del 9 ottobre 2006, che fissa le percentuali di deprezzamento da applicare all'acquisto d'intervento dei prodotti agricoli per l'esercizio 2007** ..... 9
- ★ **Regolamento (CE) n. 1489/2006 della Commissione, del 9 ottobre 2006, che fissa, per l'esercizio contabile 2007 del FEAGA, il tasso d'interesse da applicare per il calcolo delle spese di finanziamento degli interventi costituiti da acquisti, magazzinaggio e smercio delle giacenze** ..... 11
- ★ **Regolamento (CE) n. 1490/2006 della Commissione, del 6 ottobre 2006, relativo al divieto di pesca della mustella nelle zone CIEM VIII e IX (acque comunitarie e acque internazionali) per le navi battenti bandiera spagnola** ..... 13

## II Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità

## Commissione

2006/677/CE:

- ★ **Decisione della Commissione, del 29 settembre 2006, che stabilisce le linee guida che definiscono i criteri di esecuzione degli audit a norma del regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali [notificata con il numero C(2006) 4026] <sup>(1)</sup>** ..... 15


<sup>(1)</sup> Testo rilevante ai fini del SEE

(segue)

- ★ **Decisione della Commissione, del 3 ottobre 2006, relativa alle conseguenze finanziarie da applicare, nell'ambito della liquidazione delle spese finanziate dal Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia, sezione garanzia, in determinati casi di irregolarità commesse da alcuni operatori [notificata con il numero C(2006) 4324] .....** 24
- 

**Rettifiche**

- ★ **Rettifica del regolamento (CE) n. 2073/2005 della Commissione, del 15 novembre 2005, sui criteri microbiologici applicabili ai prodotti alimentari (GU L 338 del 22.12.2005) .....** 32



## I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

**REGOLAMENTO (CE) N. 1485/2006 DELLA COMMISSIONE****del 9 ottobre 2006****recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3223/94 della Commissione, del 21 dicembre 1994, recante modalità di applicazione del regime di importazione degli ortofrutticoli <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 4, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (CE) n. 3223/94 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali nel quadro dell'Uruguay Round, i criteri in base ai quali la

Commissione fissa i valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e per i periodi precisati nell'allegato.

(2) In applicazione di tali criteri, i valori forfettari all'importazione devono essere fissati ai livelli figuranti nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 3223/94 sono fissati nella tabella riportata nell'allegato.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 10 ottobre 2006.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 9 ottobre 2006.

*Per la Commissione*

Jean-Luc DEMARTY

*Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale*

---

<sup>(1)</sup> GU L 337 del 24.12.1994, pag. 66. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 386/2005 (GU L 62 del 9.3.2005, pag. 3).

## ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 9 ottobre 2006, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC	Codice paesi terzi <sup>(1)</sup>	Valore forfettario all'importazione
0702 00 00	052	76,6
	096	41,9
	999	59,3
0707 00 05	052	88,5
	999	88,5
0709 90 70	052	86,5
	999	86,5
0805 50 10	052	68,0
	388	62,0
	524	54,9
	528	40,6
	999	56,4
0806 10 10	052	85,3
	400	178,4
	624	137,8
	999	133,8
0808 10 80	388	84,4
	400	99,1
	508	74,9
	512	84,8
	720	74,9
	800	154,0
	804	99,3
999	95,9	
0808 20 50	052	113,2
	388	80,3
	720	56,3
	999	83,3

<sup>(1)</sup> Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 750/2005 della Commissione (GU L 126 del 19.5.2005, pag. 12). Il codice «999» rappresenta le «altre origini».

**REGOLAMENTO (CE) N. 1486/2006 DELLA COMMISSIONE****del 5 ottobre 2006****che modifica il regolamento (CE) n. 2368/2002 del Consiglio relativo all'attuazione del sistema di certificazione del processo di Kimberley per il commercio internazionale di diamanti grezzi**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 2368/2002 del Consiglio, del 20 dicembre 2002, relativo all'attuazione del sistema di certificazione del processo di Kimberley per il commercio internazionale di diamanti grezzi <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 20,

considerando quanto segue:

- (1) L'articolo 20 del regolamento (CE) n. 2368/2002 consente di modificare l'elenco dei partecipanti al sistema di certificazione del processo di Kimberley di cui all'allegato II.
- (2) Il presidente del sistema di certificazione del processo di Kimberley ha deciso, mediante avviso datato 13 settem-

bre 2006, di inserire la Nuova Zelanda nell'elenco dei partecipanti a decorrere dal 20 settembre 2006. Occorre pertanto modificare di conseguenza l'allegato II,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

L'allegato II del regolamento (CE) n. 2368/2002 è sostituito dal testo dell'allegato al presente regolamento.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal 20 settembre 2006.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 5 ottobre 2006.

*Per la Commissione*

Benita FERRERO-WALDNER

*Membro della Commissione*

---

<sup>(1)</sup> GU L 358 del 31.12.2002, pag. 28. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1574/2005 della Commissione (GU L 253 del 29.9.2005, pag. 11).

## ALLEGATO

## «ALLEGATO II

**Elenco dei partecipanti al sistema di certificazione del processo di Kimberley e delle loro autorità competenti debitamente designate, di cui agli articoli 2, 3, 8, 9, 12, 17, 18, 19 e 20**

## ANGOLA

Ministry of Geology and Mines  
Rua Hochi Min  
Luanda  
Angola

## ARMENIA

Department of Gemstones and Jewellery  
Ministry of Trade and Economic Development  
Yerevan  
Armenia

## AUSTRALIA

Community Protection Section  
Australian Customs Section  
Customs House, 5 Constitution Avenue  
Canberra ACT 2601  
Australia

Minerals Development Section  
Department of Industry, Tourism and Resources  
GPO Box 9839  
Canberra ACT 2601  
Australia

## BIELORUSSIA

Department of Finance  
Sovetskaja Str., 7  
220010 Minsk  
Republic of Belarus

## BOTSWANA

Ministry of Minerals, Energy & Water Resources  
PI Bag 0018  
Gaborone  
Botswana

## BRASILE

Ministry of Mines and Energy  
Esplanada dos Ministérios — Bloco "U" — 3º andar  
70065 — 900 Brasília — DF  
Brazil

## BULGARIA

Ministry of Economy  
Multilateral Trade and Economic Policy and Regional  
Cooperation Directorate  
12, Al. Batenberg str.  
1000 Sofia  
Bulgaria

## CANADA

Internazionale:

Department of Foreign Affairs and International Trade  
Peace Building and Human Security Division  
Lester B Pearson Tower B — Room: B4-120  
125 Sussex Drive Ottawa, Ontario K1A 0G2  
Canada

Per il facsimile del certificato PK canadese:

Stewardship Division  
International and Domestic Market Policy Division  
Mineral and Metal Policy Branch  
Minerals and Metals Sector  
Natural Resources Canada  
580 Booth Street, 10th Floor, Room: 10A6  
Ottawa, Ontario  
Canada K1A 0E4

Informazioni generali:

Kimberley Process Office  
Minerals and Metals Sector (MMS)  
Natural Resources Canada (NRCan)  
10th Floor, Area A-7  
580 Booth Street  
Ottawa, Ontario  
Canada K1A 0E4

## REPUBBLICA CENTRAFRICANA

Independent Diamond Valuators (IDV)  
Immeuble SOCIM, 2<sup>ème</sup> étage  
BP 1613 Bangui  
Central African Republic

## REPUBBLICA POPOLARE CINESE

Department of Inspection and Quarantine Clearance  
General Administration of Quality Supervision, Inspection and  
Quarantine (AQSIQ)  
9 Madiandonglu  
Haidian District, Beijing  
People's Republic of China

HONG KONG, Regione amministrativa speciale della Repubblica popolare cinese

Department of Trade and Industry  
Hong Kong Special Administrative Region  
Peoples Republic of China  
Room 703, Trade and Industry Tower  
700 Nathan Road  
Kowloon  
Hong Kong  
China

## CONGO, Repubblica democratica del

Centre d'Evaluation, d'Expertise et de Certification (CEEC)  
17th floor, BCDC Tower  
30th June Avenue  
Kinshasa  
Democratic Republic of Congo

## COSTA D'AVORIO

Ministry of Mines and Energy  
BP V 91  
Abidjan  
Côte d'Ivoire

## CROAZIA

Ministry of Economy  
Zagreb  
Republic of Croatia

## COMUNITÀ EUROPEA

European Commission  
DG External Relations/A/2  
B-1049 Brussels  
Belgium

## GHANA

Precious Minerals Marketing Company (Ltd.)  
Diamond House,  
Kinbu Road,  
P.O. Box M. 108  
Accra  
Ghana

## GUINEA

Ministry of Mines and Geology  
BP 2696  
Conakry  
Guinea

## GUYANA

Geology and Mines Commission  
P O Box 1028  
Upper Brickdam  
Stabroek  
Georgetown  
Guyana

## INDIA

The Gem & Jewellery Export Promotion Council  
Diamond Plaza, 5th Floor 391-A, Fr D.B. Marg  
Mumbai 400 004  
India

## INDONESIA

Directorate-General of Foreign Trade  
Ministry of Trade  
JI M.I. Ridwan Rais No 5  
Blok 1 Iantai 4  
Jakarta Pusat Kotak Pos. 10110  
Jakarta  
Indonesia

## ISRAELE

Ministry of Industry and Trade  
P.O. Box 3007  
52130 Ramat Gan  
Israel

## GIAPPONE

United Nations Policy Division  
Foreign Policy Bureau  
Ministry of Foreign Affairs  
2-11-1, Shibakoen Minato-ku  
105-8519 Tokyo  
Japan

Mineral and Natural Resources Division  
Agency for Natural Resources and Energy  
Ministry of Economy, Trade and Industry  
1-3-1 Kasumigaseki, Chiyoda-ku  
100-8901 Tokyo  
Japan

## COREA, Repubblica di

UN Division  
Ministry of Foreign Affairs and Trade  
Government Complex Building  
77 Sejong-ro, Jongro-gu  
Seoul  
Korea

Trade Policy Division  
Ministry of Commerce, Industry and Enterprise  
1 Joongang-dong, Kwacheon-City  
Kyunggi-do  
Korea

## LAOS, Repubblica popolare democratica del

Department of Foreign Trade,  
Ministry of Commerce  
Vientiane  
Laos

## LIBANO

Ministry of Economy and Trade  
Beirut  
Lebanon

## LESOTHO

Commission of Mines and Geology  
P.O. Box 750  
Maseru 100  
Lesotho

## MALAYSIA

Ministry of International Trade and Industry  
Blok 10  
Komplek Kerajaan Jalan Duta  
50622 Kuala Lumpur  
Malaysia

## MAURITIUS (Maurizio)

Ministry of Commerce and Co-operatives  
Import Division  
2nd Floor, Anglo-Mauritius House  
Intendance Street  
Port Louis  
Mauritius

## NAMIBIA

Diamond Commission  
Ministry of Mines and Energy  
Private Bag 13297  
Windhoek  
Namibia

## NORVEGIA

Section for Public International Law  
Department for Legal Affairs  
Royal Ministry of Foreign Affairs  
P.O. Box 8114  
0032 Oslo  
Norway

## NUOVA ZELANDA

Certificate Issuing Authority:  
Middle East and Africa Division  
Ministry of Foreign Affairs and Trade  
Private Bag 18 901  
Wellington  
New Zealand

Import and Export Authority:  
New Zealand Customs Service  
PO Box 2218  
Wellington  
New Zealand

## ROMANIA

National Authority for Consumer Protection  
Strada Georges Clemenceau Nr. 5, sectorul 1  
Bucharest  
Romania

## FEDERAZIONE RUSSA

Gokhran of Russia  
14, 1812 Goda St.  
121170 Moscow  
Russia

## SIERRA LEONE

Ministry of Mineral Resources  
Youyi Building  
Brookfields  
Freetown  
Sierra Leone

## SINGAPORE

Ministry of Trade and Industry  
100 High Street  
#0901, The Treasury,  
Singapore 179434

## SUDAFRICA

South African Diamond Board  
240 Commissioner Street  
Johannesburg  
South Africa

## SRI LANKA

Trade Information Service  
Sri Lanka Export Development Board  
42 Nawam Mawatha  
Colombo 2  
Sri Lanka

## SVIZZERA

State Secretariat for Economic Affairs  
Export Control Policy and Sanctions  
Effingerstrasse 1  
3003 Berne  
Switzerland

TAIWAN, PENGHU, KINMEN E MATSU, territorio doganale separato

Export/Import Administration Division  
Bureau of Foreign Trade  
Ministry of Economic Affairs  
Taiwan

## TANZANIA

Commission for Minerals  
Ministry of Energy and Minerals  
PO Box 2000  
Dar es Salaam  
Tanzania

## THAILANDIA

Ministry of Commerce  
Department of Foreign Trade  
44/100 Thanon Sanam Bin Nam-Nonthaburi  
Muang District  
Nonthaburi 11000  
Thailand

## TOGO

Directorate General — Mines and Geology  
B.P. 356  
216, Avenue Sarakawa  
Lomé  
Togo

## UCRAINA

Ministry of Finance  
State Gemological Center  
Degtyarivska St. 38-44  
Kiev  
04119 Ukraine

International Department  
Diamond Factory "Kristall"  
600 Letiya Street 21  
21100 Vinnitsa  
Ukraine

## EMIRATI ARABI UNITI

Dubai Metals and Commodities Centre  
PO Box 63  
Dubai  
United Arab Emirates

## STATI UNITI D'AMERICA

U.S. Department of State  
2201 C St., N.W.  
Washington D.C.  
United States of America

## VENEZUELA

Ministry of Energy and Mines  
Apartado Postal No 61536 Chacao  
Caracas 1006  
Av. Libertadores, Edif. PDVSA, Pent House B

La Campina — Caracas  
Venezuela

## VIETNAM

Export-Import Management Department  
Ministry of Trade of Vietnam  
31 Trang Tien  
Hanoi 10.000  
Vietnam

## ZIMBABWE

Principal Minerals Development Office  
Ministry of Mines and Mining Development  
Private Bag 7709, Causeway  
Harare  
Zimbabwe».

---

**REGOLAMENTO (CE) N. 1487/2006 DELLA COMMISSIONE****del 9 ottobre 2006****che modifica il regolamento (CEE) n. 2921/90 per quanto concerne l'importo degli aiuti per il latte scremato destinato alla fabbricazione di caseina e di caseinati**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 15, lettera b),

considerando quanto segue:

- (1) L'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2921/90 della Commissione, del 10 ottobre 1990, relativo alla concessione di aiuti per il latte scremato destinato alla fabbricazione di caseina e di caseinati <sup>(2)</sup>, stabilisce l'importo dell'aiuto per il latte scremato trasformato in caseina o caseinati. Vista l'evoluzione del prezzo del latte scremato in polvere nel mercato interno e del prezzo della caseina e dei caseinati sui mercati comunitari e mondiali e dato in particolare l'aumento generalizzato del prezzo della caseina e dei caseinati, l'importo

dell'aiuto dovrebbe essere fissato a zero fino a quando persista la situazione attuale.

- (2) Il regolamento (CEE) n. 2921/90 dovrebbe essere modificato di conseguenza.
- (3) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

All'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2921/90, l'importo «0,52 EUR» è sostituito dall'importo «0,00 EUR».

*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 9 ottobre 2006.

*Per la Commissione*

Jean-Luc DEMARTY

*Direttore generale dell'Agricoltura e  
dello sviluppo rurale*

<sup>(1)</sup> GU L 160 del 26.6.1999, pag. 48. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1919/2005 (GU L 307 del 25.11.2005, pag. 2).

<sup>(2)</sup> GU L 279 dell'11.10.1990, pag. 22. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 935/2005 (GU L 158 del 21.6.2005, pag. 5).

## REGOLAMENTO (CE) N. 1488/2006 DELLA COMMISSIONE

del 9 ottobre 2006

## che fissa le percentuali di deprezzamento da applicare all'acquisto d'intervento dei prodotti agricoli per l'esercizio 2007

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1883/78 del Consiglio, del 2 agosto 1978, relativo alle norme generali per il finanziamento degli interventi da parte del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia, sezione garanzia <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 8, seconda frase,

considerando quanto segue:

- (1) In virtù dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 1290/2005 del Consiglio, del 21 giugno 2005, relativo al finanziamento della politica agricola comune <sup>(2)</sup>, gli interventi destinati a regolarizzare i mercati agricoli sono finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA).
- (2) A norma dell'articolo 8 del regolamento (CEE) n. 1883/78, il deprezzamento dei prodotti agricoli giacenti in regime di intervento pubblico deve essere operato al momento dell'acquisto. La percentuale di deprezzamento corrisponde al massimo alla differenza tra il prezzo di acquisto e il prezzo prevedibile di smercio di ciascun prodotto. Tale percentuale deve essere fissata per ogni prodotto prima dell'inizio dell'esercizio contabile. La Commissione può inoltre, al momento dell'acquisto, limitare il deprezzamento ad una frazione della suddetta percentuale, frazione che non può essere inferiore al 70 % del deprezzamento totale.
- (3) Le modalità di calcolo del deprezzamento sono stabilite dall'allegato VIII, punti 1, 2 e 3, del regolamento (CE) n. 884/2006 della Commissione, del 21 giugno 2006, recante modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 1290/2005 del Consiglio in ordine al finanziamento da parte del Fondo europeo di garanzia agricola (FEAGA) degli interventi sotto forma di ammasso pubblico e alla

contabilizzazione delle operazioni di ammasso pubblico da parte degli organismi pagatori degli Stati membri <sup>(3)</sup>.

- (4) Appare quindi indicato stabilire, per determinati prodotti, i coefficienti che gli organismi di intervento dovranno applicare nel corso dell'esercizio contabile 2007 ai valori di acquisto mensili dei medesimi per poter stabilire l'ammontare del deprezzamento.
- (5) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato dei Fondi agricoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Per i prodotti elencati in allegato che, dopo essere stati acquistati in regime di intervento pubblico, sono immagazzinati o presi in consegna dagli organismi d'intervento tra il 1° ottobre 2006 e il 30 settembre 2007, gli organismi d'intervento applicano al valore di acquisto mensile i coefficienti di deprezzamento indicati nello stesso allegato.

*Articolo 2*

Gli importi delle spese, calcolati tenendo conto del deprezzamento di cui all'articolo 1 del presente regolamento, sono comunicati alla Commissione nell'ambito delle dichiarazioni compilate a norma del regolamento (CE) n. 883/2006 della Commissione <sup>(4)</sup>.

*Articolo 3*

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento si applica a decorrere dal 1° ottobre 2006.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 9 ottobre 2006.

Per la Commissione

Mariann FISCHER BOEL

Membro della Commissione

<sup>(1)</sup> GU L 216 del 5.8.1978, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 695/2005 (GU L 114 del 4.5.2005, pag. 1).

<sup>(2)</sup> GU L 209 dell'11.8.2005, pag. 1. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 320/2006 (GU L 58 del 28.2.2006, pag. 42).

<sup>(3)</sup> GU L 171 del 23.6.2006, pag. 35.

<sup>(4)</sup> GU L 171 del 23.6.2006, pag. 1.

## ALLEGATO

**Coefficienti di deprezzamento da applicare ai valori d'acquisto mensili**

Prodotti	Coefficienti
Frumento tenero panificabile	—
Orzo	0,07
Granturco	—
Zucchero	—
Risone	—
Alcole	0,45
Burro	—
Latte scremato in polvere	—

## REGOLAMENTO (CE) N. 1489/2006 DELLA COMMISSIONE

del 9 ottobre 2006

**che fissa, per l'esercizio contabile 2007 del FEAGA, il tasso d'interesse da applicare per il calcolo delle spese di finanziamento degli interventi costituiti da acquisti, magazzinaggio e smercio delle giacenze**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1883/78 del Consiglio, del 2 agosto 1978, relativo alle norme generali per il finanziamento degli interventi da parte del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia, sezione garanzia <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 5,

considerando quanto segue:

(1) A norma dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 1290/2005 del Consiglio, del 21 giugno 2005, relativo al finanziamento della politica agricola comune <sup>(2)</sup>, gli interventi destinati a regolarizzare i mercati agricoli sono finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA).

(2) A norma dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 884/2006 della Commissione, del 21 giugno 2006, recante modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 1290/2005 del Consiglio in ordine al finanziamento da parte del Fondo europeo di garanzia agricola (FEAGA) degli interventi sotto forma di ammasso pubblico e alla contabilizzazione delle operazioni di ammasso pubblico da parte degli organismi pagatori degli Stati membri <sup>(3)</sup>, la spesa relativa alle spese finanziarie sostenute dagli Stati membri per mobilitare le risorse destinate all'acquisto dei prodotti è determinata secondo le modalità definite nell'allegato IV del medesimo regolamento sulla base di un tasso d'interesse uniforme per la Comunità.

(3) Il tasso d'interesse uniforme per la Comunità corrisponde alla media dei tassi EURIBOR a termine di tre e di dodici mesi praticati nei sei mesi precedenti la comunicazione degli Stati membri di cui all'allegato IV, punto I.2, primo comma, del regolamento (CE) n. 884/2006, cui si applica rispettivamente una ponderazione di un terzo e di due terzi. Tale tasso deve essere fissato all'inizio di ogni esercizio contabile del FEAGA.

(4) Tuttavia, qualora il tasso d'interesse comunicato da uno Stato membro sia inferiore al tasso d'interesse uniforme fissato per la Comunità, a norma dell'allegato IV, punto I.2, secondo comma, del regolamento (CE) n. 884/2006

a tale Stato membro si applica un tasso d'interesse specifico. Peraltro, in assenza di comunicazione da parte di uno Stato membro del tasso medio delle spese di interesse entro la fine dell'esercizio, la Commissione fissa il tasso d'interesse per tale Stato membro al livello del tasso uniforme fissato per la Comunità.

(5) In base alle comunicazioni inviate dagli Stati membri alla Commissione è opportuno fissare i tassi d'interesse applicabili per l'esercizio contabile 2007 del FEAGA tenendo conto dei fattori sopra richiamati.

(6) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato dei Fondi agricoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

#### Articolo 1

Per la spesa relativa alle spese finanziarie sostenute dagli Stati membri in occasione della mobilitazione delle risorse destinate all'acquisto dei prodotti d'intervento, imputabili all'esercizio contabile 2007 del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA), i tassi d'interesse di cui all'allegato IV del regolamento (CE) n. 884/2006, a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera a), del medesimo regolamento, sono così stabiliti:

a) 2,1 % per il tasso d'interesse specifico applicabile in Svezia;

b) 2,3 % per il tasso d'interesse specifico applicabile nella Repubblica ceca;

c) 2,7 % per il tasso d'interesse specifico applicabile in Irlanda;

d) 2,8 % per il tasso d'interesse specifico applicabile in Austria, in Finlandia e in Portogallo;

e) 2,9 % per il tasso d'interesse specifico applicabile in Grecia e in Italia;

f) 3,0 % per il tasso d'interesse specifico applicabile in Lituania;

g) 3,2 %, per il tasso d'interesse uniforme per la Comunità applicabile agli Stati membri per i quali non è stato fissato un tasso d'interesse specifico.

<sup>(1)</sup> GU L 216 del 5.8.1978, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 695/2005 (GU L 114 del 4.5.2005, pag. 1).

<sup>(2)</sup> GU L 209 dell'11.8.2005, pag. 1. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 320/2006 (GU L 58 del 28.2.2006, pag. 42).

<sup>(3)</sup> GU L 171 del 23.6.2006, pag. 35.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal 1° ottobre 2006.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 9 ottobre 2006.

*Per la Commissione*  
Mariann FISCHER BOEL  
*Membro della Commissione*

---

**REGOLAMENTO (CE) N. 1490/2006 DELLA COMMISSIONE****del 6 ottobre 2006****relativo al divieto di pesca della mustella nelle zone CIEM VIII e IX (acque comunitarie e acque internazionali) per le navi battenti bandiera spagnola**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 2371/2002 del Consiglio, del 20 dicembre 2002, relativo alla conservazione e allo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nell'ambito della politica comune della pesca <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 26, paragrafo 4,visto il regolamento (CEE) n. 2847/93 del Consiglio, del 12 ottobre 1993, che istituisce un regime di controllo applicabile nell'ambito della politica comune della pesca <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 21, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 2270/2004 del Consiglio, del 22 dicembre 2004, che stabilisce, per il 2005 e il 2006, le possibilità di pesca dei pescherecci comunitari per determinati stock di acque profonde <sup>(3)</sup>, fissa i contingenti per il 2005 e il 2006.
- (2) In base alle informazioni pervenute alla Commissione, le catture dello stock di cui all'allegato del presente regolamento da parte di navi battenti bandiera dello Stato membro ivi indicato o in esso immatricolate hanno determinato l'esaurimento del contingente assegnato per il 2006.
- (3) È quindi necessario vietare la pesca, la detenzione a bordo, il trasbordo e lo sbarco di tale stock,

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 6 ottobre 2006.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1***Esaurimento del contingente**

Il contingente di pesca assegnato per il 2006 allo Stato membro di cui all'allegato del presente regolamento per lo stock ivi indicato si ritiene esaurito a decorrere dalla data stabilita nello stesso allegato.

*Articolo 2***Divieti**

La pesca dello stock di cui all'allegato del presente regolamento da parte di navi battenti bandiera dello Stato membro ivi indicato o in esso immatricolate è vietata a decorrere dalla data stabilita nello stesso allegato. Sono vietati la detenzione a bordo, il trasbordo o lo sbarco di tale stock catturato dalle navi suddette dopo tale data.

*Articolo 3***Entrata in vigore**

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

*Per la Commissione*

Jörgen HOLMQUIST

*Direttore generale della Pesca  
e degli affari marittimi*

<sup>(1)</sup> GU L 358 del 31.12.2002, pag. 59.

<sup>(2)</sup> GU L 261 del 20.10.1993, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 768/2005 (GU L 128 del 21.5.2005, pag. 1).

<sup>(3)</sup> GU L 396 del 31.12.2004, pag. 4. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 742/2006 della Commissione (GU L 130 del 18.5.2006, pag. 7).

## ALLEGATO

N.	35
Stato membro	SPAGNA
Stock	GFB/89-
Specie	Mustella ( <i>Phycis blennoides</i> )
Zona	VIII e IX (acque comunitarie e acque internazionali)
Data	15 settembre 2006

## II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

## COMMISSIONE

## DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 29 settembre 2006

**che stabilisce le linee guida che definiscono i criteri di esecuzione degli audit a norma del regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali**

[notificata con il numero C(2006) 4026]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2006/677/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

possono far eseguire audit esterni per verificare che si stiano raggiungendo gli obiettivi di detto regolamento.

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

- (2) La Commissione è tenuta ad elaborare linee guida che definiscono i criteri di esecuzione degli audit di cui all'articolo 4, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 882/2004 rispecchiando in questo modo le norme e le raccomandazioni emanate dai competenti organismi internazionali in merito all'organizzazione e al funzionamento dei servizi ufficiali. Dette linee guida non sono vincolanti, ma forniscono agli Stati membri indicazioni utili all'attuazione del regolamento (CE) n. 882/2004.

visto il regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 43, paragrafo 1, lettera i),

- (3) Il Comitato europeo di normalizzazione (CEN) e l'Organizzazione internazionale per la standardizzazione (ISO) hanno sviluppato norme, che per alcuni aspetti possono servire a definire le linee guida,

visto il parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

considerando quanto segue:

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

- (1) In forza del regolamento (CE) n. 882/2004, in particolare dell'articolo 4, paragrafo 6, le autorità competenti degli Stati membri sono tenute a procedere ad audit interni o

Articolo 1

Le linee guida che definiscono i criteri di esecuzione degli audit di controlli ufficiali per verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali di cui all'articolo 4, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 882/2004 figurano nell'allegato.

<sup>(1)</sup> GU L 165 del 30.4.2004, pag. 1; rettifica nella GU L 191, 28.5.2004, pag. 1. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 776/2006 della Commissione (GU L 136 del 24.5.2006, pag. 3).

Le linee guida si applicano senza pregiudizio degli articoli da 41 a 49 del regolamento (CE) n. 796/2004 della Commissione <sup>(1)</sup>.

*Articolo 2*

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 29 settembre 2006.

*Per la Commissione*  
Markos KYPRIANOU  
*Membro della Commissione*

---

<sup>(1)</sup> GU L 141 del 30.4.2004, pag. 18.

## ALLEGATO

## LINEE GUIDA PER I SISTEMI DI AUDIT DELLE AUTORITÀ COMPETENTI

## Indice

1. OGGETTO E CAMPO DI APPLICAZIONE
2. CONTESTO E BASE GIURIDICA
- 2.1. Articolo 4, paragrafo 6: criteri operativi per le autorità competenti
- 2.2. Articolo 2, paragrafo 6: definizione di «audit»
3. DEFINIZIONI
4. INDICAZIONI GENERALI
5. NATURA DEL PROCESSO DI AUDIT
- 5.1. Approccio sistematico
- 5.2. Trasparenza
- 5.3. Indipendenza
- 5.4. Esame indipendente
6. ESECUZIONE DEL PROCESSO DI AUDIT
- 6.1. Principi informativi: a) Conformità alle disposizioni prese; b) Esecuzione effettiva; c) Capacità di conseguire gli obiettivi
- 6.2. Rapporti di audit
- 6.3. Seguito da dare ai risultati dell'audit
- 6.4. Riesame dell'audit e diffusione delle pratiche ottimali
- 6.5. Risorse
- 6.6. Competenza degli auditor

**1. Oggetto e campo di applicazione**

Le presenti linee guida forniscono indicazioni sulla natura dei sistemi di audit e sulla loro attuazione da parte delle autorità nazionali competenti. L'obiettivo dei sistemi di audit consiste nel verificare se i controlli ufficiali relativi alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali sono eseguiti in modo efficace e se sono idonei a conseguire gli obiettivi stabiliti dalla pertinente legislazione, compresa la conformità ai piani di controllo nazionali.

Le presenti linee guida cercano di enunciare principi da osservare, piuttosto che definire metodi dettagliati, nell'intento di facilitare la loro applicazione ai diversi sistemi di controllo dei singoli Stati membri. I metodi scelti per applicare i principi possono variare a seconda delle dimensioni, della natura, del numero e della complessità delle autorità competenti responsabili di effettuare i controlli ufficiali nei diversi Stati membri.

**2. Contesto e base giuridica — Regolamento (CE) n. 882/2004**

Le presenti linee guida definiscono i criteri di esecuzione degli audit di cui all'articolo 4, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 882/2004. In questo contesto è opportuno tener conto dei seguenti estratti di detto regolamento:

**2.1. Articolo 4, paragrafo 6: criteri operativi per le autorità competenti**

«Le autorità competenti procedono ad audit interni o possono far eseguire audit esterni, e prendono le misure appropriate alla luce dei loro risultati, per verificare che si stiano raggiungendo gli obiettivi del presente regolamento. Tali audit sono soggetti ad un esame indipendente e sono svolti in modo trasparente.»

## 2.2. Articolo 2, paragrafo 6: definizione di «audit»

«audit»: un esame sistematico e indipendente per accertare se determinate attività e i risultati correlati siano conformi alle disposizioni previste, se tali disposizioni siano attuate in modo efficace e siano adeguate per raggiungere determinati obiettivi.»

## 3. Definizioni

Ai fini delle presenti linee guida si applicano le definizioni di cui all'articolo 2 del regolamento (CE) n. 882/2004, agli articoli 2 e 3 del regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio <sup>(1)</sup>, alle norme (UNI EN) ISO 19011:2002 <sup>(2)</sup> e (UNI EN) ISO 9000:2000 <sup>(3)</sup>.

In particolare andrebbero osservate le seguenti definizioni tratte dalle norme (UNI EN) ISO 19011:2002 e (UNI EN) ISO 9000:2000:

«*Criteri dell'audit*»: insieme di politiche, procedure o requisiti [rectius: prescrizioni] utilizzati come riferimento a cui si confrontano le evidenze dell'audit, ossia la norma in base alla quale sono valutate le attività dell'organizzazione oggetto dell'audit.

«*Piano dell'audit*»: descrizione delle attività e delle disposizioni per la conduzione di un audit.

«*Programma di audit*»: insieme di uno o più audit pianificati per un arco di tempo definito e orientati verso uno scopo specifico.

«*Gruppo di audit*»: uno o più auditor che eseguono un audit supportati, se richiesto, da esperti tecnici.

«*Organizzazione oggetto dell'audit (auditee)*»: organizzazione sottoposta all'audit.

«*Auditor*»: persona che ha la competenza per effettuare un audit.

«*Azione correttiva*»: azione per eliminare la causa di una non conformità rilevata o di altre situazioni indesiderabili rilevate.

«*Azione preventiva*»: azione per eliminare la causa di una non conformità potenziale o di altre situazioni indesiderabili potenziali.

«*Esperto tecnico*»: persona che fornisce conoscenze o competenze specifiche al gruppo di audit.

Ai fini delle presenti linee guida si applicano le seguenti definizioni:

«*Organismo di audit*»: l'organismo che esegue il processo di audit. Può trattarsi di un'entità esterna o interna.

«*Processo di audit*»: la serie di attività di cui alla sezione 5.1 (Approccio sistematico).

«*Sistema di audit*»: la combinazione di uno o più organismi di audit che eseguono un processo di audit all'interno di un'autorità competente o tra autorità competenti.

«*Catena di produzione*»: l'intera catena di produzione comprendente tutte le «fasi della produzione, della trasformazione e della distribuzione» di cui all'articolo 3, paragrafo 16, del regolamento (CE) n. 178/2002.

## 4. Indicazioni generali

Quando uno Stato membro introduce una combinazione di sistemi di audit è opportuno apprestare meccanismi atti a garantire che il sistema di audit copra tutte le attività di controllo ai sensi del regolamento (CE) n. 882/2004, inclusi la salute e il benessere degli animali, e tutti i livelli della catena di produzione di mangimi e alimenti per animali, comprese le attività di tutti i servizi o gli organismi di controllo interessati.

<sup>(1)</sup> GU L 31 dell'1.2.2002, pag. 1.

<sup>(2)</sup> «Linee guida per gli audit dei sistemi di gestione per la qualità e/o di gestione ambientale», pubblicate dall'Organizzazione internazionale per la standardizzazione, 1° ottobre 2002.

<sup>(3)</sup> «Sistemi di gestione per la qualità – Fondamenti e terminologia», pubblicati dall'Organizzazione internazionale per la standardizzazione, dicembre 2000.

In particolare, qualora compiti di controllo siano delegati a un organismo di controllo e l'autorità competente abbia scelto di sottoporre ad audit piuttosto che ad ispezione l'organismo di controllo, gli obblighi contrattuali di quest'ultimo dovranno comprendere l'accettazione dei requisiti e delle condizioni di audit.

Oltre alle indicazioni specifiche esposte nel presente documento, per un orientamento generale è opportuno fare riferimento anche alla norma ISO 19011:2002.

## 5. Natura del processo di audit

### 5.1. Approccio sistematico

Per la pianificazione, l'esecuzione, il seguito e la gestione degli audit è opportuno adottare un approccio sistematico. A tale fine il processo di audit dovrà:

- essere il risultato di un processo di pianificazione trasparente che identifichi le priorità in funzione dei rischi in linea con le responsabilità dell'autorità competente in forza del regolamento (CE) n. 882/2004,
- fare parte di un programma di audit che garantisca la copertura adeguata di tutti i campi di attività pertinenti e di tutte le autorità competenti interessate nei settori contemplati dal regolamento (CE) n. 882/2004 con una cadenza appropriata ai rischi per un periodo non superiore a cinque anni,
- essere supportato da procedure di audit e da registrazioni documentate per garantire la coerenza tra gli auditor e dimostrare che si adotta un approccio sistematico,
- includere procedure volte a rendere gli audit efficaci sotto il profilo delle risultanze, compresa la produzione di prove attestanti la conformità o la non conformità, e ad elaborare, approvare e diffondere rapporti di audit,
- contemplare procedure volte a riesaminare le conclusioni dell'audit che consentano di identificare in modo capillare i punti forti e deboli del sistema di controllo, diffondere le pratiche ottimali e garantire il controllo di azioni preventive e correttive,
- essere sorvegliato e sottoposto a verifica per assicurare che gli obiettivi del programma di audit siano stati raggiunti e per identificare opportunità di miglioramento.

Se in uno Stato membro sono previsti più programmi di audit occorre coordinarli tutti in modo efficace per garantire un decorso scorrevole delle verifiche ispettive in seno a tutte le autorità competenti interessate. I programmi di audit dovranno includere anche tutti i livelli interessati nella gerarchia dell'autorità competente.

### 5.2. Trasparenza

Per dimostrare che il processo di audit è trasparente, le procedure documentate dovranno comprendere in particolare un processo di pianificazione dell'audit chiaramente definito, criteri di audit e meccanismi di approvazione e distribuzione del rapporto di audit.

Gestione e attuazione del processo di audit dovranno risultare trasparenti per tutte le parti in causa. È necessaria la massima trasparenza, soprattutto tra l'organismo di audit e l'organizzazione oggetto dell'audit. Assicurare la trasparenza del processo di audit agli occhi di altre parti interessate faciliterà la diffusione di informazioni e soprattutto la condivisione delle pratiche ottimali all'interno delle varie autorità competenti e tra di esse.

Gli Stati membri dovranno prendere i provvedimenti del caso per garantire che i rispettivi sistemi di audit siano trasparenti, tenendo conto delle prescrizioni nazionali e di normative di altro tipo. A tal fine gli Stati membri dovranno prendere in considerazione la possibilità d'incoraggiare procedure volte ad aumentare la trasparenza del processo, di cui la tabella illustra qualche esempio. Al momento di decidere detti provvedimenti, gli Stati membri dovranno ponderare la necessità di ottenere trasparenza rispetto al rischio d'indebolire la capacità del sistema di audit di conseguire i propri obiettivi. Per ottimizzarne i vantaggi, la trasparenza andrà abbinata a un sistema equilibrato di rapporti, ossia a una giusta combinazione di conformità verificata (risultanze positive) e di settori passibili di miglioramento (risultanze negative).

Tabella

## Esempi di pratiche che aumentano la trasparenza di un processo di audit

Pratiche dell'organismo di audit	Organizzazione oggetto dell'audit	All'interno dell'autorità competente	Tra le varie autorità competenti (all'interno degli Stati membri)	Servizi statali e altre parti in causa
Accesso alle procedure documentate dell'organismo di audit	✓	✓	✓	
Consultazione sulla pianificazione del programma di audit	✓	✓	✓	
Pubblicazione del programma di audit	✓	✓	✓	✓
Presentazione del programma di audit	✓	✓		
Possibilità di esprimere un parere sul progetto del rapporto di audit	✓	✓		
Diffusione del rapporto definitivo di audit	✓	✓	✓	
Pubblicazione dei pareri dell'organizzazione oggetto dell'audit sul progetto di rapporto		✓	✓	✓
Pubblicazione del rapporto definitivo di audit	✓	✓	✓	✓
Pubblicazione dei compendi dei rapporti definitivi di audit e del rapporto annuale	✓	✓	✓	✓
Pubblicazione del piano d'azione dell'organizzazione oggetto dell'audit	✓	✓	✓	✓
Pubblicazione dei risultati delle attività intraprese per dar seguito al rapporto	✓	✓	✓	✓

NB: gli Stati membri devono selezionare le pratiche (prima colonna) e i relativi campi d'applicazione (restanti colonne) corrispondenti alle rispettive situazioni.

## 5.3. Indipendenza

Gli organismi di audit dovranno essere liberi da qualsiasi pressione di natura commerciale, finanziaria, gerarchica, politica o di altro tipo atta ad influenzare il loro giudizio o i risultati del processo di audit. Il sistema di audit, l'organismo di audit e gli auditor dovranno risultare indipendenti dall'attività oggetto dell'audit e liberi da pregiudizi e conflitto d'interessi. Non andranno sottoposti ad audit settori o attività di cui detti organismi hanno la responsabilità diretta.

Tutte le autorità competenti interessate dovranno prendere opportuni provvedimenti volti a garantire che le responsabilità e le competenze relative alle attività di audit e di controllo, come la gestione e la supervisione di sistemi di controllo ufficiali, siano mantenute sufficientemente distinte l'una dall'altra.

Se il gruppo di audit formula raccomandazioni per azioni correttive e preventive l'organizzazione oggetto dell'audit dovrà scegliere i metodi da applicare a tali interventi. La partecipazione attiva del gruppo di audit a tali interventi dovrà limitarsi a valutare l'idoneità del piano d'azione e l'efficacia dell'azione correttiva e preventiva. La posizione delle organizzazioni oggetto dell'audit non dovrà risultare tale da ostacolare il programma, le risultanze o le conclusioni dell'audit. Tali organizzazioni andranno consultate sul progetto di rapporto e l'organismo di audit dovrà tener conto dei loro pareri. All'occorrenza detti pareri andranno presi in considerazione garantendo la trasparenza.

I seguenti punti possono contribuire a garantire che il processo di audit salvaguardi l'indipendenza sia dell'organismo sia del gruppo di audit:

- occorre stabilire un mandato chiaro e documentato che conferisca autorità sufficiente per svolgere gli audit,
- né l'organismo di audit né il gruppo di audit dovrebbero essere coinvolti nelle attività di gestione o di sorveglianza del sistema di controllo sottoposto ad audit,
- per gli audit esterni, l'organismo di audit e il gruppo di audit dovrebbero essere esterni alla struttura gerarchica dell'organizzazione oggetto dell'audit e indipendenti da essa,
- per gli audit interni, si dovrebbero applicare i seguenti principi generali per garantire che il processo si svolga in modo indipendente e sia trasparente:
  - l'organismo di audit e il gruppo di audit dovrebbero essere nominati dai vertici dirigenziali,
  - l'organismo di audit e/o il gruppo di audit dovrebbero fare capo ai vertici dirigenziali,
  - andrebbe verificata l'assenza di conflitti d'interesse per l'organismo di audit e per il gruppo di audit.

Gli organismi di audit indipendenti dovranno risultare estranei alla gestione delle attività sottoposte ad audit oppure separati da esse. Gli organismi di audit interni dovranno riferire ai massimi vertici dirigenziali della struttura organizzativa.

Se una perizia tecnica necessaria per l'audit è disponibile soltanto in seno a un'autorità competente, occorrerà prendere provvedimenti atti a garantire che il gruppo di audit rimanga indipendente. Se le attività di controllo sono organizzate su base regionale si potrà organizzare uno scambio di esperti tecnici al fine di garantire la loro indipendenza.

#### 5.4. *Esame indipendente del processo di audit*

Per verificare se il processo di audit sta conseguendo i propri obiettivi è opportuno che una persona o un organismo indipendenti lo sottopongano a un esame critico. La persona o l'organismo indipendenti dovranno avere autorità, esperienza e risorse sufficienti per svolgere questo compito in modo efficace. Le modalità d'esecuzione dell'esame indipendente possono variare a seconda dell'attività o dell'autorità competente. Se sono stati creati un organismo o un comitato con l'intento di sottoporre il processo di audit a un esame indipendente una o più persone indipendenti dovranno essere membri di detto organismo o comitato. Esse dovranno poter accedere al processo di audit ed essere abilitate a contribuirvi pienamente. Andranno presi provvedimenti per colmare eventuali lacune identificate nel processo di audit dalla persona o dall'organismo indipendente.

### 6. **Esecuzione del processo di audit**

#### 6.1. *Principi informatori; a) Conformità alle disposizioni prese; b) Esecuzione effettiva; c) Capacità di conseguire gli obiettivi*

Per adempiere alle prescrizioni di cui all'articolo 4, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 882/2004 il sistema di audit dovrà soddisfare le tre esigenze seguenti, menzionate all'articolo 2, paragrafo 6:

- a) verificare la conformità alle disposizioni prese al fine di garantire che i controlli ufficiali siano effettuati come pianificato e che il personale incaricato osservi tutte le istruzioni o le linee guida ricevute. Questo può avvenire in gran parte mediante l'esame di documenti, ma anche svolgendo verifiche sul posto. Il gruppo di audit dovrà possedere buone conoscenze generiche in tema di audit per realizzare questo obiettivo dell'audit;
- b) verificare che le disposizioni prese siano attuate in modo efficace. Per determinare l'efficacia, ossia la misura in cui i risultati pianificati sono stati effettivamente raggiunti, è opportuno includere un'applicazione operativa in loco. In questo ambito dovrà rientrare una valutazione della qualità e della coerenza dei controlli nonché attività di audit in loco. Il gruppo di audit dovrà possedere le competenze tecniche necessarie per realizzare questo obiettivo dell'audit;

- c) il sistema di audit dovrà anche cercare di accertare che le disposizioni prese siano adeguate per conseguire determinati obiettivi stabiliti dal regolamento (CE) n. 882/2004 e in particolare il piano unico di controllo nazionale pluriennale integrato. A tal fine sarà opportuno valutare l'adeguatezza dei controlli ufficiali per quanto riguarda per esempio la loro frequenza e i metodi adottati nonché la struttura della catena di produzione, dei metodi e del volume di produzione. Il gruppo di audit dovrà possedere una solida conoscenza del sistema di verifica e le competenze tecniche necessarie per realizzare questo obiettivo dell'audit.

Per determinare se le disposizioni prese sono adeguate per conseguire determinati obiettivi illustrati alla lettera c), è opportuno considerare quanto segue:

*i criteri di audit* dovranno comprendere gli obiettivi strategici fissati nei regolamenti (CE) n. 178/2002 e (CE) n. 882/2004 (incluso il piano unico di controllo nazionale pluriennale integrato) e nella legislazione nazionale;

gli audit dovranno *concentrarsi* sulle disposizioni di controllo concernenti la padronanza dei punti critici nella catena o nelle catene di produzione. Occorrerà in particolare valutare se tali disposizioni sono in grado di garantire sufficientemente: a) la sicurezza del o dei prodotti finali e b) la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali. A tal fine l'audit o gli audit dovranno se possibile superare i confini amministrativi.

## 6.2. Rapporti di audit

I rapporti di audit dovrebbero contenere conclusioni chiare tratte dalle risultanze degli audit e, se necessario, raccomandazioni.

- Le *conclusioni* dovranno risultare conformi alle disposizioni prese, all'efficacia dell'esecuzione e alla capacità delle disposizioni prese di raggiungere gli obiettivi prefissati e basarsi su evidenze oggettive. In particolare quando si traggono conclusioni sull'adeguatezza delle disposizioni di raggiungere gli obiettivi fissati, è possibile ottenere elementi probatori dalla compilazione e dall'analisi dei risultati di diversi audit. In questo caso le conclusioni dovranno superare i confini dei singoli stabilimenti, unità di autorità e autorità.
- Le *raccomandazioni* dovranno vertere sui risultati finali da raggiungere piuttosto che sui mezzi per correggere le carenze di conformità. Esse andranno basate su conclusioni fondate.

## 6.3. Seguito da dare ai risultati dell'audit

All'occorrenza, l'organizzazione oggetto dell'audit preparerà e presenterà un piano d'intervento. Detto piano dovrà contemplare interventi correttivi e preventivi a scadenze precise, volti a compensare i punti deboli identificati durante l'audit o il programma di audit. Il gruppo di audit dovrà valutare l'idoneità del piano d'intervento ed eventualmente parteciperà alla verifica della sua realizzazione.

- Un *piano d'intervento* consente al gruppo di audit di stabilire se gli interventi correttivi e preventivi proposti risultano sufficienti per ottemperare alle raccomandazioni contenute nel rapporto di audit. I piani d'intervento dovranno definire priorità e scadenze in funzione dei rischi per portare a termine gli interventi correttivi e preventivi. Esiste un'ampia gamma di piani d'intervento differenti che si possono considerare soddisfacenti; spetta all'organizzazione oggetto dell'audit scegliere tra le numerose opzioni disponibili.
- *L'attività di correzione e prevenzione* non dovrà limitarsi a soddisfare prescrizioni tecniche specifiche, bensì all'occorrenza includere provvedimenti riguardanti l'intero sistema (ad esempio comunicazione, cooperazione, coordinamento, riesame e razionalizzazione dei processi di controllo, ecc.) L'organizzazione oggetto dell'audit dovrà effettuare un'analisi approfondita di ogni mancanza di conformità al fine di determinare quali interventi correttivi e preventivi risultino più appropriati. Le divergenze di opinione tra l'organizzazione oggetto dell'audit e il gruppo di audit andranno appianate.
- *Conclusione*: occorre apprestare meccanismi atti a garantire che i piani d'intervento adottati siano effettivamente portati a termine tempestivamente. L'organizzazione oggetto dell'audit e il gruppo di audit dovranno concordare le procedure volte a verificare la conclusione del piano d'intervento.

#### 6.4. *Riesame dell'audit e diffusione delle pratiche ottimali*

È opportuno prendere in considerazione le ripercussioni delle risultanze dell'audit su altri settori e altre regioni, in particolare negli Stati membri in cui i controlli sono delegati a una serie di autorità competenti oppure sono decentralizzate. Gli esempi di pratiche ottimali andranno diffusi. A tal fine è opportuno rendere disponibili i rapporti per altri settori e altre regioni all'interno dello Stato membro interessato e per la Commissione. Si dovrà parimenti tener conto dei risultati dell'audit in sede di pianificazione del programma di audit e nell'ambito del riesame del piano unico di controllo nazionale pluriennale integrato.

#### 6.5. *Risorse*

Gli Stati membri dovranno garantire che le autorità competenti dispongano di competenze e risorse sufficienti per allestire, effettuare e conservare un sistema di audit efficiente.

Le risorse umane e connesse necessarie per gestire, monitorare e riesaminare il processo di audit andranno rese disponibili tenendo presente che tutte le autorità competenti e le loro attività di controllo vanno sottoposte ad audit con cadenza almeno quinquennale. Le indicazioni generali relative alle risorse richieste per eseguire gli audit sono contenute nella norma (UNI EN) ISO 19011. Per disporre delle competenze necessarie a raggiungere gli obiettivi dell'audit e del programma o dei programmi di audit il gruppo di audit può avvalersi di tutte le combinazioni di auditor generalisti o specializzati ed esperti tecnici. È opportuno garantire l'obiettività e l'indipendenza del gruppo di audit, soprattutto quando si avvalga di esperti tecnici. In tal senso può essere utile effettuare una rotazione di auditor e/o di gruppi di audit.

#### 6.6. *Competenza degli auditor*

La competenza degli auditor e i criteri di selezione andranno definiti in base ai seguenti criteri:

- conoscenze e capacità generiche — principi, procedure e tecniche di audit; competenze gestionali e organizzative,
- conoscenze e capacità tecniche specifiche,
- qualità personali,
- istruzione,
- esperienza professionale,
- formazione ed esperienza come auditor.

È essenziale mettere a punto un meccanismo atto a garantire che gli auditor lavorino in modo coerente e che le loro competenze siano rispettate. Le competenze richieste ai gruppi di audit varieranno in funzione del settore in cui eseguono l'audit dei sistemi di controllo o di supervisione. Per quanto riguarda le conoscenze e le competenze richieste agli auditor andranno prese in considerazione anche le prescrizioni relative alla formazione del personale che esegue i controlli ufficiali [capo I dell'allegato II al regolamento (CE) n. 882/2004].

---

## DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 3 ottobre 2006

**relativa alle conseguenze finanziarie da applicare, nell'ambito della liquidazione delle spese finanziate dal Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia, sezione garanzia, in determinati casi di irregolarità commesse da alcuni operatori**

[notificata con il numero C(2006) 4324]

(i testi in lingua francese, inglese, italiana, olandese, portoghese, spagnola e tedesca sono i soli facenti fede)

(2006/678/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 729/70 del Consiglio, del 21 aprile 1970, relativo al finanziamento della politica agricola comune <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 8, paragrafo 2,

dopo aver consultato il comitato del Fondo,

considerando quanto segue:

- (1) Ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (CEE) n. 729/70, gli Stati membri adottano le misure necessarie al recupero delle somme perse a seguito di irregolarità o negligenze. Ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 729/70, in mancanza di recupero totale, le conseguenze finanziarie delle irregolarità o negligenze sono sopportate dalla Comunità, salvo quelle risultanti da irregolarità o negligenze imputabili alle amministrazioni o altri organismi degli Stati membri.
- (2) Nelle sentenze pronunciate nelle cause C-34/89, *Italia/Commissione* <sup>(2)</sup>, C-54/95, *Germania/Commissione* <sup>(3)</sup> e C-277/98 *Francia/Commissione* <sup>(4)</sup>, la Corte di giustizia ha sottolineato che gli Stati membri hanno l'obbligo di adottare prontamente i provvedimenti diretti a rimediare alle irregolarità. In particolare, dalla sentenza pronunciata nella causa C-34/89, si evince che lo Stato membro non può lasciar trascorrere un periodo di oltre quattro anni dal momento della prima indicazione di un'irregolarità <sup>(5)</sup>. Entro tale periodo, in linea di massima l'indagine dovrebbe essere conclusa e dovrebbe essere stata adottata una decisione sull'avvio di un procedimento di recupero. Inoltre, nella causa C-54/95, la Corte ha statuito che gli Stati membri devono avviare il procedimento di recupero entro un anno dalla presa di conoscenza di tutte le circostanze relative all'irregolarità.

- (3) Sinora, la Commissione ha esaminato i procedimenti di recupero avviati dagli Stati membri in relazione alle irregolarità comunicate anteriormente al 1° gennaio 1999 ai sensi del regolamento (CEE) n. 595/91 del Consiglio, del 4 marzo 1991, relativo alle irregolarità e al recupero delle somme indebitamente pagate nell'ambito del finanziamento della politica agricola comune nonché all'instaurazione di un sistema d'informazione in questo settore e che abroga il regolamento (CEE) n. 283/72 <sup>(6)</sup> e concernenti importi superiori a 500 000 EUR, al fine di decidere in merito alle conseguenze finanziarie delle suddette irregolarità conformemente all'articolo 8, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 729/70. Nel farlo, la Commissione ha seguito la procedura prevista all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1663/95 della Commissione, del 7 luglio 1995, che stabilisce modalità d'applicazione del regolamento (CEE) n. 729/70 per quanto riguarda la procedura di liquidazione dei conti del FEAOG, sezione «garanzia» <sup>(7)</sup>.
- (4) Le verifiche e le discussioni bilaterali hanno dimostrato che in certi casi gli Stati membri non hanno agito con la rapidità e la diligenza necessarie. Pertanto, le conseguenze finanziarie del mancato recupero in questi casi non devono essere a carico del bilancio comunitario.
- (5) In altri casi, le conseguenze finanziarie delle irregolarità esaminate devono essere sostenute dal bilancio della Comunità.
- (6) I casi notificati ai sensi del regolamento (CEE) n. 595/91, nei quali i pagamenti effettuati indebitamente sono stati recuperati integralmente o per i quali è stata accertata l'insussistenza dell'indebito, devono essere depennati dall'elenco delle comunicazioni di cui agli articoli 3 e 5 del suddetto regolamento.
- (7) La Commissione ha trasmesso agli Stati membri una relazione di sintesi con cui li informa degli importi da escludere dal finanziamento comunitario e delle motivazioni alla base di tale esclusione,

<sup>(1)</sup> GU L 94 del 28.4.1970, pag. 13. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1287/95 (GU L 125 dell'8.6.1995, pag. 1).

<sup>(2)</sup> Sentenza dell'11.10.1990, Racc. 1990, pag. I-3603.

<sup>(3)</sup> Sentenza del 21.1.1999, Racc. 1999, pag. I-35.

<sup>(4)</sup> Sentenza del 13.11.2001, Racc. 2001, pag. I-8453.

<sup>(5)</sup> Punti 12-13.

<sup>(6)</sup> GU L 67 del 14.3.1991, pag. 11.

<sup>(7)</sup> GU L 158 dell'8.7.1995, pag. 6. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 465/2005 (GU L 77 del 23.3.2005, pag. 6).

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

*Articolo 4*

*Articolo 1*

Sono liquidati i casi elencati nell'allegato I e i relativi importi sono posti a carico dei rispettivi Stati membri.

La Repubblica federale di Germania, il Regno di Spagna, la Repubblica francese, la Repubblica italiana, il Regno dei Paesi Bassi, la Repubblica del Portogallo e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord sono destinatari della presente decisione.

*Articolo 2*

Sono liquidati i casi elencati nell'allegato II e i relativi importi sono posti a carico del bilancio comunitario.

Fatto a Bruxelles, il 3 ottobre 2006.

*Articolo 3*

I casi elencati nell'allegato III sono depennati dall'elenco delle comunicazioni di cui agli articoli 3 e 5 del regolamento (CEE) n. 595/91.

*Per la Commissione*  
Mariann FISCHER BOEL  
*Membro della Commissione*

## ALLEGATO I

## Importi da imputare agli Stati membri

(Voce di bilancio 6 7 0 1)

Germania		Italia	
Numero del caso	Importo in EUR	Numero del caso	Importo in EUR
DE/1998/247	686 190,80	IT/1985/037	1 719 677,84
		IT/1986/017	1 249 635,88
Spagna		IT/1986/035	436 082,41
Numero del caso	Importo in EUR	IT/1986/046	1 051 645,09
ES/1996/092	1 489 982,69	IT/1986/048	2 346 406,28
ES/1996/123	963 758,23	IT/1987/009	942 061,74
Totale	2 453 740,92	IT/1987/106	2 964 559,78
		IT/1987/118	952 185,05
Francia		IT/1987/119	886 233,53
Numero del caso	Importo in EUR	IT/1987/129	3 134 051,95
FR/1998/020	789 514	IT/1987/130	3 019 712,80
FR/1998/117	551 743	IT/1988/029	3 092 803,26
Totale	1 341 257	IT/1988/059	2 707 017,35
		IT/1988/067	13 944 336,28
Regno Unito		IT/1988/069	16 860 045,01
Numero del caso	Importo in GBP	IT/1988/123	1 139 567,43
UK/1998/202/M	360 758	IT/1989/003(A)	3 166 518,37
UK/1998/202/P	749 039	IT/1989/010	4 451 687,38
UK/1998/202/T	274 045	IT/1989/011	880 239,40
Totale	1 383 842	IT/1989/012	954 560,47
		IT/1989/013	1 756 811,95
Italia		IT/1989/017	1 151 573,35
Numero del caso	Importo in EUR	IT/1989/049	607 978,47
IT/1982/009	1 408 128,65	IT/1989/052	801 021,02
IT/1982/012	1 366 417,81	IT/1989/055	729 996,93
IT/1982/013	629 935,56	IT/1989/062	533 048,34
IT/1982/017	910 013,88	IT/1989/076	7 190 795,74
IT/1984/004	41 316,55	IT/1989/078	3 702 297,02
IT/1985/001	1 910 890,53	IT/1989/087	2 763 062,49
IT/1985/013	601 357,97	IT/1989/094	873 448,66
IT/1985/028	700 525,75	IT/1989/097	883 185,79
IT/1985/034	519 830,66	IT/1989/109	882 625,37

Italia	
Numero del caso	Importo in EUR
IT/1989/120	505 074,81
IT/1989/130	952 185,05
IT/1989/141	2 353 482,58
IT/1989/184	585 745,67
IT/1989/185	3 153 808,48
IT/1989/187	1 182 320,05
IT/1989/188	5 015 307,87
IT/1989/208	1 528 863,48
IT/1990/001	1 893 038,98
IT/1990/002	648 746,26
IT/1990/004	889 279,64
IT/1990/021	560 702,00
IT/1990/053	531 953,50
IT/1990/059	8 384 948,04
IT/1990/064	2 139 322,74
IT/1990/066	667 339,28
IT/1990/077	13 964 478,09
IT/1990/079	652 412,16
IT/1990/080	997 851,72
IT/1990/081	2 950 584,42
IT/1990/083	1 226 694,20
IT/1990/084	695 687,06
IT/1990/086	1 037 481,54
IT/1990/092	0,00
IT/1990/094	3 064 059,49
IT/1991/002(A)	2 421 612,13
IT/1991/004	3 004 248,14
IT/1991/006	1 799 675,37
IT/1991/008	3 052 599,57
IT/1991/009	1 208 081,21
IT/1991/014	1 593 129,84
IT/1991/017	790 899,43
IT/1991/024	329 539,37
IT/1991/056	1 078 101,49
IT/1991/071	688 707,00
IT/1991/075	1 021 325,69

Italia	
Numero del caso	Importo in EUR
IT/1992/006	87 000,11
IT/1992/011	619 240,02
IT/1992/012	371 440,00
IT/1992/060	2 187 059,94
IT/1992/061	417 761,97
IT/1992/071	535 447,07
IT/1992/098	1 428 011,50
IT/1992/117	895 504,86
IT/1992/118	1 363 978,00
IT/1992/230	1 456 448,72
IT/1992/232	2 422 558,12
IT/1992/237	3 814 620,91
IT/1992/239	4 420 095,25
IT/1992/245	1 715 396,91
IT/1992/249	1 022 645,34
IT/1992/253	1 878 926,73
IT/1992/254	844 269,29
IT/1992/256	1 031 347,46
IT/1992/257	950 810,66
IT/1992/258	609 296,43
IT/1992/264	558 279,79
IT/1992/272	107 354,19
IT/1992/275	431 051,94
IT/1992/284	5 284 145,77
IT/1992/285	82 039,00
IT/1992/338	342 141,68
IT/1994/047	744 987,49
IT/1994/063	11 726 016,74
IT/1994/092	1 202 986,10
IT/1994/095	1 776 176,16
IT/1994/151	654 664,50
IT/1994/224	866 412,91
IT/1994/235	824 501,93
IT/1994/245	1 540 155,94
IT/1994/246	519 777,15
IT/1994/250	187 310,38

Italia	
Numero del caso	Importo in EUR
IT/1994/419	8 760 422,48
IT/1994/439	757 184,91
IT/1994/445	2 540 892,25
IT/1995/031	1 043 415,42
IT/1995/053	5 230 746,31
IT/1995/054	3 235 621,62
IT/1995/060	1 725 150,04
IT/1995/099	1 197 629,77
IT/1995/103	2 595 717,93
IT/1995/117	808 330,66
IT/1995/120	647 980,61
IT/1995/160	941 259,59
IT/1995/259	1 252 608,76
IT/1995/277	951 752,36
IT/1995/342	570 807,35
IT/1995/350	849 611,86
IT/1995/363	623 105,53
IT/1995/390	1 040 032,33
IT/1995/391	538 652,15
IT/1996/004	871 048,24
IT/1996/006	3 450 089,59
IT/1996/009	5 708 680,07
IT/1996/019	70 153,80

Italia	
Numero del caso	Importo in EUR
IT/1996/022	3 645 678,08
IT/1996/025	513 677,10
IT/1996/067	2 852 184,42
IT/1996/189	691 863,13
IT/1996/205	5 615 994,15
IT/1996/207	650 060,45
IT/1996/210	1 078 676,85
IT/1996/254	71 572,77
IT/1996/271	6 856 477,88
IT/1996/282	666 899,01
IT/1996/301	3 524 942,01
IT/1996/302	2 247 646,99
IT/1996/388	1 425 735,47
IT/1997/074	583 123,58
IT/1997/123	729 996,93
IT/1997/193	5 513 248,86
IT/1998/037	2 286 015,73
IT/1998/059	1 175 865,75
IT/1998/070	881 768,99
IT/1998/103	503 889,09
IT/1998/114	570 848,01
Totale	310 849 495,98

## ALLEGATO II

## Importi da imputare al FEAOG, sezione Garanzia

Germania		Italia	
Numero del caso	Importo in EUR	Numero del caso	Importo in EUR
DE/1995/174	3 644 689,38	IT/1988/008	6 951 704,49
DE/1996/210	102 911,19	IT/1988/013	1 628 505,84
Totale	3 747 600,57	IT/1988/023	4 121 803,13
<b>Spagna</b>		IT/1988/068	1 792 260,77
Numero del caso	Importo in EUR	IT/1988/078	124 280,67
ES/1995/069	145 393,60	IT/1989/001	4 926 732,53
ES/1996/073	71 481,48	IT/1989/016	538 117,76
ES/1996/085	1 617 401,34	IT/1990/028	202 927,48
ES/1997/255	2 275 730,27	IT/1990/037	2 174 169,20
ES/1998/056	509 809,96	IT/1991/002(S)	2 451 649,46
Totale	4 619 816,55	IT/1993/004	500 852,00
<b>Paesi Bassi</b>		IT/1994/004	617 469,18
Numero del caso	Importo in EUR	IT/1994/005	29 851 834,89
NL/1997/066	532 080	IT/1994/008	41 760 653,21
NL/1998/038	1 922 727	IT/1994/253	10 089 425,06
Totale	2 454 807	IT/1994/449	1 500 425,25
<b>Portogallo</b>		IT/1995/057	2 144 502,97
Numero del caso	Importo in EUR	IT/1995/384	1 283 089,70
PT/1996/014	1 654 408,37	IT/1995/387	1 698 575,15
PT/1998/015	608 155,28	IT/1996/007	10 949 621,58
PT/1998/038	1 417 853,86	IT/1996/015	1 040 113,00
Totale	3 680 417,51	IT/1996/020	491 865,00
<b>Italia</b>		IT/1996/211	6 322 642,50
Numero del caso	Importo in EUR	IT/1996/303	25 206 583,61
IT/1981/014	598 645,14	IT/1997/022	950 412,40
IT/1982/011	858 791,39	IT/1997/159	516 228,65
		IT/1998/014	531 544,83
		Totale	161 825 426,84

## ALLEGATO III

## Casi di irregolarità da depennare dall'elenco di cui al regolamento (CEE) n. 595/91

<b>Germania</b>	<b>Italia</b>	
Numero del caso	Numero del caso	IT/1992/084
DE/1996/016	IT/1986/019(D)	IT/1992/097
DE/1996/144	IT/1986/040	IT/1992/102
DE/1996/260	IT/1986/043	IT/1992/103
DE/1997/015	IT/1987/020	IT/1992/234
DE/1997/095	IT/1987/091	IT/1992/263
DE/1997/136	IT/1987/092	IT/1992/274
DE/1998/040	IT/1988/024	IT/1992/276
DE/1998/195	IT/1988/053(D)	IT/1992/300
DE/1998/214	IT/1988/070	IT/1992/322
	IT/1989/075	IT/1992/323
	IT/1989/106	IT/1992/325
	IT/1989/136	IT/1992/339
<b>Spagna</b>	IT/1989/140	IT/1992/343
Numero del caso	IT/1989/183	IT/1992/345
ES/1995/066	IT/1990/016	IT/1992/346
ES/1995/071	IT/1990/018	IT/1993/008
ES/1996/089	IT/1990/019	IT/1994/006
ES/1997/002	IT/1990/024	IT/1994/007
ES/1997/040	IT/1990/025	IT/1994/068(D)
ES/1997/041	IT/1990/040	IT/1994/142
ES/1997/062	IT/1990/048	IT/1994/217
	IT/1990/052	IT/1994/219
	IT/1990/065	IT/1994/233
<b>Francia</b>	IT/1990/071	IT/1994/392
Numero del caso	IT/1990/075	IT/1994/430
FR/1996/031	IT/1991/003(A)	IT/1994/431
FR/1996/056	IT/1991/011	IT/1994/433
FR/1998/010	IT/1991/012	IT/1994/450
FR/1998/024	IT/1991/053	IT/1995/004
	IT/1991/055	IT/1995/020
<b>Paesi Bassi</b>	IT/1991/060	IT/1995/023
Numero del caso	IT/1991/063	IT/1995/034
NL/1995/127	IT/1992/005	IT/1995/035
NL/1997/059	IT/1992/021	IT/1995/036
NL/1998/078	IT/1992/022	IT/1995/037
	IT/1992/023	IT/1995/038
<b>Portogallo</b>	IT/1992/024	IT/1995/118
Numero del caso	IT/1992/025	IT/1995/158
PT/1995/036	IT/1992/026	IT/1995/293
	IT/1992/048	IT/1995/296
	IT/1992/065	IT/1995/329
<b>Regno Unito</b>	IT/1992/066	IT/1995/336
Numero del caso	IT/1992/067	IT/1995/356
UK/1998/271		

---

IT/1995/365	IT/1996/304	IT/1998/026
IT/1995/385	IT/1996/387	IT/1998/027
IT/1995/386	IT/1997/004	IT/1998/032
IT/1996/002	IT/1997/008	IT/1998/036
IT/1996/008(A)	IT/1997/158	IT/1998/045
IT/1996/008(S)	IT/1997/167	IT/1998/056
IT/1996/014	IT/1997/192	IT/1998/062
IT/1996/015(D)	IT/1998/006	IT/1998/068
IT/1996/277	IT/1998/020	IT/1998/071
IT/1996/289	IT/1998/021	IT/1998/426
IT/1996/292	IT/1998/025	IT/2000/059

---

## RETTIFICHE

 **Rettifica del regolamento (CE) n. 2073/2005 della Commissione, del 15 novembre 2005, sui criteri microbiologici applicabili ai prodotti alimentari**

(Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 338 del 22 dicembre 2005)

A pagina 10, allegato 1, capitolo 1, al punto 1.12 «Latte in polvere e siero di latte in polvere»:

*anziché:* «Latte in polvere e siero di latte in polvere <sup>(10)</sup>»,

*leggi:* «Latte in polvere e siero di latte in polvere».

A pagina 18, allegato 1, capitolo 2, punto 2.2.1, in corrispondenza della colonna «Limiti»:

*anziché:*

«m	M
<1 cfu/ml	5 cfu/ml»

*leggi:*

«m	M
<1/ml	5/ml»

A pagina 19, allegato 1, capitolo 2, punto 2.2.7, riga «Enterobatteriacee», in corrispondenza della colonna «Metodo d'analisi di riferimento»:

*anziché:* «ISO 21528-1»,

*leggi:* «ISO 21528-2».

A pagina 22, allegato 1, capitolo 2, punto 2.4.1, riga «E. coli», in corrispondenza della colonna «Limiti»:

*anziché:*

«m	M
1 cfu/g	10 cfu/g»

*leggi:*

«m	M
1/g	10/g»

---